



CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

DETERMINA DEL CONSERVATORE

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490 CODICE CIVILE – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO IL 29/03/2023

Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 4/2022;

vista la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 28 luglio 2022 che ha ratificato la determinazione d'urgenza n. 2 del 30 giugno 2022, con la quale il Presidente ha nominato la sottoscritta Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 14 del 3/11/2022 con cui si è approvato il Programma di Mandato 2023–2027 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2023;

richiamata la deliberazione di Consiglio camerale n. 21 del 21/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per l'anno 2023;

richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 81 del 21/12/2022 avente ad oggetto: "Budget direzionale 2023 e assegnazione obiettivi al Segretario generale anno 2023";

richiamata la determinazione del Segretario generale n. 90 del 28/12/2022 avente ad oggetto: "Assegnazione budget direzionale ed obiettivi per l'anno 2023 e incarichi dirigenziali ad interim";

richiamata la determinazione n. 23 adottata dal conservatore della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest in data 29/03/2023: "PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490 CODICE CIVILE – AVVIO DEL PROCEDIMENTO", pubblicata sull'Albo camerale on line dal 29 marzo al 13 maggio 2023;

richiamato il Disciplinare per la cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione (art. 2490 c.c.), adottato con determinazioni n. 19 e 20/2023 e, in particolare, il punto 2.2 (Gestione massiva e periodica dei procedimenti di cancellazione), secondo cui l'Ufficio registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di cancellazione delle società di capitali in liquidazione, escluse le cooperative e le società soggette a procedure ai sensi del Codice della crisi di impresa o della Legge fallimentare, che risultano aver omesso il deposito del bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi;

ricordato che tale Disciplinare è pubblicato sul sito camerale, nella sotto sezione "Atti Generali" di Amministrazione Trasparente;

precisato che le determinazioni del conservatore, sia di avvio che di conclusione del procedimento, riportano in allegato, quale parte integrante e sostanziale, l'elenco delle società interessate dal procedimento



di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, e che il termine di 45 giorni per chiedere l'interruzione del procedimento è decorso dalla data di pubblicazione nell'Albo camerale online (29 marzo 2023) ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

fatto presente, come previsto nel Disciplinare, che l'Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento alle società e ai liquidatori anche presso il domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese, laddove ancora valido e attivo;

precisato che l'Ufficio, quale ulteriore forma di pubblicità del procedimento, ha provveduto all'apertura di un protocollo d'ufficio su ogni singola posizione per la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione, avvalendosi delle procedure massive adottate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, con indicazione della causale del procedimento avviato;

ricordato che nel termine assegnato le imprese hanno avuto la possibilità di interrompere il procedimento effettuando, in alternativa, il deposito dei bilanci di esercizio, ovvero il deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ovvero il deposito di una memoria attraverso cui chiedere l'interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione;

verificato che successivamente all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società disposto con la determinazione sopra richiamata, pubblicata nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale, e al decorso del termine di 45 giorni per consentire alle società di chiedere l'interruzione del procedimento, l'ufficio registro delle imprese ha avviato i controlli d'ufficio secondo i criteri indicati nell'articolo 5 del Disciplinare;

richiamato l'art.6 del Disciplinare secondo cui il procedimento di cancellazione d'ufficio si conclude con la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese laddove ricorrano le condizioni previste dall'art.2490, sesto comma, del codice civile ovvero con l'archiviazione nei casi previsti ai sensi all'art. 4 del Disciplinare, e più precisamente, a seguito di una motivata richiesta di interruzione del procedimento d'ufficio nelle more del suo svolgimento oppure nel caso in cui dall'attività istruttoria emergano elementi che impediscono la cancellazione della società;

visti gli esiti delle attività istruttorie effettuate;

vista la proposta dei Responsabili del Procedimento e l'elenco di imprese potenzialmente cancellabili dagli stessi predisposto ai sensi dell'art. 2490, sesto comma, del codice civile;

D E T E R M I N A

1) di disporre la cancellazione d'ufficio delle società di capitali riportate nell'All. A, suddivise per provincia ove l'impresa ha la sede legale, considerato che per le stesse ricorrono le condizioni indicate all'art. 2490, sesto comma c.c., non risulta pervenuta richiesta di interruzione del procedimento e non sono comunque emersi dall'istruttoria elementi che ne impediscono la cancellazione;

2) di disporre l'archiviazione del procedimento per le società di capitali riportate nell'All.B, suddivise per provincia ove l'impresa ha la sede legale, in quanto per le stesse ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, c.1 lett. g) e h) del Disciplinare (archiviazione del procedimento per richiesta di interruzione o perché dall'istruttoria sono emersi elementi che impediscono la cancellazione della società);

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale, con avviso che contro il provvedimento di cancellazione può essere presentato ricorso al Giudice del Registro presso il Tribunale di Lucca entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione nell' Albo camerale online;



4) di comunicare alle società e ai liquidatori la determinazione di cancellazione e il termine per eventuale ricorso presso il domicilio digitale della società iscritto nel registro delle imprese, nel caso sia ancora valido e attivo;

5) di dare disposizione all'Ufficio registro delle imprese di procedere all'iscrizione informatica della cancellazione, compiuta con modalità automatizzate dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cancellazione sull'Albo online e verificata d'ufficio l'assenza di ricorsi; per le società il cui procedimento è archiviato, l'Ufficio procederà alla puntuale evasione del protocollo d'ufficio aperto in sede di avvio del procedimento;

6) di disporre che la determinazione del conservatore di conclusione del procedimento e gli allegati, parte integrante e sostanziale del provvedimento, di cui l'All. A) riporta l'elenco delle società da cancellare d'ufficio ai sensi dell'art. 2490, e l'All. B) con l'elenco delle società per le quali il procedimento è stato archiviato, siano pubblicati nell'Albo camerale online e sul sito istituzionale della Camera di Commercio;

7) di dare indicazione all'Ufficio registro delle imprese di comunicare gli elenchi delle imprese cancellate agli Enti destinatari della comunicazione unica e all'Ufficio Diritto annuale, successivamente all'iscrizione informatica della cancellazione delle società.

IL CONSERVATORE
D.ssa Alessandra Bruni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.